



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF030

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 5

OGGETTO	CONTRIBUTI IVS - ALIQUOTE 2019 PER ARTIGIANI E COMMERCianti
RIFERIMENTI	CIRC. INPS 25/2019; ART. 1, C. 203, L. 208/2015, L. 147/2013; ART. 2, L. 92/2012; L. 335/1995
CIRCOLARE DEL	15/02/2019

Sintesi: anche quest'anno, l'INPS, con apposita Circolare, ha reso noto le aliquote ed i minimali/massimali contributivi relativi alla Gestione IVS artigiani e commercianti applicabili per il 2019

L'aliquota ordinaria rimane invariata nella misura:

- del 24% per gli artigiani
- del 24,09% per i commercianti

così come le disposizioni relative a:

- la riduzione del 3% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni (che, tuttavia, avranno la prima applicazione dell'incremento annuale dello 0,45% applicabile fino al raggiungimento del 24%)
- la maggiorazione dell'1% per i redditi di seconda fascia
- la riduzione del 50% per iscritti con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.

L'Inps, con la Circ. n. 25/2019, ha reso note:

- ➔ le **aliquote** ed i **minimali/massimali contributivi** applicabili per il **2019**
- ➔ relativi alla **Gestione IVS artigiani e commercianti**.

SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE

In generale, sono tenuti all'iscrizione alla Gestione IVS i seguenti soggetti (art. 1 L.233/90):

- artigiani**
- commercianti**

che **partecipino personalmente** al lavoro aziendale con carattere di **abitualità e prevalenza** per il versamento dei contributi previdenziali riferiti:

- alla propria posizione previdenziale
- ed a quella dei propri **collaboratori familiari** o **coadiuvanti/coadiutori familiari**, ove svolgano l'attività nell'impresa con carattere di abitualità e prevalenza (Circ. Inps 80/93).

ALTRE CATEGORIE OBBLIGATE: sono inoltre obbligati (sempre nel rispetto del requisito di **abitualità e prevalenza** nell'attività aziendale):

- **soci di SRL** che svolgono attività commerciale/artigiana
- **socio di SRL unipersonale** (artigiana o con attività commerciale)
- **soci accomandatari di SAS** che svolgono attività commerciale/artigiana
- **soci di SNC** con attività commerciale/artigiana
- i **bagnini**, le **ostetriche**, gli **affittacamere** nonché gli operatori e le **guide turistiche** al sussistere delle specifiche condizioni previste dai relativi settori.

Inoltre, vanno **considerati i seguenti principi**:

SOCIO LAVORATORE DI SOCIETÀ COMMERCIALE	<p>Il socio di SRL commerciale che partecipa personalmente al lavoro aziendale e che, nel contempo, sia amministratore della stessa riscuotendo un compenso, ha l'obbligo di doppia iscrizione all'INPS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ alla Gestione separata Inps: in relazione al compenso amministratore ▪ alla Gestione IVS commercio: per la quale è richiesto il riscontro <ul style="list-style-type: none"> - dei soli requisiti di abitualità e della personalità della prestazione lavorativa, "da valutarsi in base al tipo di attività ed all'impegno che essa richiede" - non anche il requisito della prevalenza (Circ. Inps 78/2013).
--	--

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G.A. Longhin 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it

SOCI SRL CON PARTECIPAZIONE MINIMA	<p>Non sussiste obbligo di iscrizione alla Gestione IVS commercianti, per i soci di SRL, qualora gli stessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ siano detentori di una partecipazione minima nella società ▪ svolgano con <i>“abitudine e prevalenza”</i> il lavoro in azienda ▪ non abbiano alcuna responsabilità d’impresa ▪ non rivestano alcuna carica sociale. <p>L’obbligo di versamento alla Gestione IVS sussiste solo per il socio – amministratore, ossia colui che ha un ruolo di gestione nella società (Cassazione sent. n. 24898/2010)</p>
LOCAZIONE IMMOBILI DI PROPRIETA'	<p>L’attività di mera locazione di immobili di proprietà non costituisce un’attività commerciale ai fini previdenziali e, pertanto, non fa scattare l’obbligo di iscrizione alla Gestione IVS (Cass. ord. n. 3145/2013).</p> <p>Diversamente la locazione può configurare attività commerciale se viene esercitata nell’ambito di un’attività più ampia di prestazione di servizi, quale quella di intermediazione immobiliare, con conseguente obbligo di iscrizione alla Gestione IVS.</p>

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE - CONTRIBUTO MINIMALE E MASSIMALE

Per il 2019 l’**aliquota ordinaria** è fissata nella misura del:

- ➔ **24%** per gli **artigiani**
- ➔ **24,09%** per i **commercianti**

Anche per il 2019, continuano ad applicarsi i seguenti istituti:

a)	<p>Contributo aggiuntivo dello 0,09% per i soli commercianti, a copertura dell’indennizzo previsto a favore degli stessi in caso di cessazione definitiva dell’attività (cd “rottamazione dei negozi o delle licenze”); tale contributo è stato prorogato fino al 31/12/2018 (art.1, co. 490, L. 147/2013). Successivamente, l’art. 1, co. 284, della legge di bilancio 2019, ha reso lo stesso una misura strutturale, quindi è stabilizzata l’obbligatorietà del contributo aggiuntivo dello 0,09% destinato in parte al fondo che finanzia tale indennizzo.</p>
b)	<p>incremento dell’1% dell’aliquota ordinaria per gli artigiani e commercianti con reddito di “seconda fascia” (compreso tra € 47.144 ed il massimale di € 78.572/€ 102.543)</p>
c)	<p>contributo fisso per le prestazioni di maternità nella misura di € 0,62 mensili (€ 7,44 annui)</p>
d)	<p>Collaboratori di età < 21 anni: riduzione di 3 punti percentuali dell’aliquota contributiva, valida fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni.</p> <p>Artigiani/commercianti > 65 anni già pensionati: riduzione del 50% dei contributi dovuti previa apposita istanza all’Inps (la riduzione non è applicabile agli autonomi già pensionati delle gestioni ex IPOST, ex INPDAP ed ex ENPALS, che abbiano compiuto 65 anni d’età - Mess. INPS n. 020028/2012).</p>

SETTORE	FINO A € 47.143		DA € 47.143 AL MASSIMALE	
	Titolare (e Collab. di età > 21 anni)	Collaboratore di età < 21 anni (*)	Titolare (e Collab. di età > 21 anni)	Collaboratore di età < 21 anni (*)
ARTIGIANI	24%	21,45%	25%	22,45%
COMMERCANTI	24,09%	21,54%	25,09%	22,54%

(*) La riduzione si applica fino a tutto il mese in cui il collaboratore compie i 21 anni

Nota: l’invarianza delle aliquote deriva da quanto disposto dall’art. 24 c. 22 DL 201/2011 (cd. “Salva Italia”), che ha previsto un progressivo aumento delle aliquote fino al 24%, aliquota che:

- ✓ nella generalità dei casi: è già stata raggiunta l’anno scorso
- ✓ mentre ciò non si è verificato per i collaboratori di età inferiore a 21 anni: per i quali l’aliquota (ordinaria del 24% abbattuta di 3 punti, al 21%) si è **incrementata nel 2019 di 0,45 punti** (con incremento che continuerà ogni anno ad applicarsi fino al raggiungimento, anche per essi, della soglia del 24%).

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G.A. Longhin 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: info@redazionefiscale.it

REDDITO MINIMO (cd. "MINIMALE")

Per il 2019 viene **aumentato ad € 15.878** (era € 15.710 nel 2018) il minimale di reddito annuo per l'accredito contributivo.

Contributo minimale: il contributo dovuto sul "reddito minimo" è, dunque, così determinato:

CONTRIBUENTE	ARTIGIANI	COMMERCianti
▪ titolari di qualunque età	€ 3.818,16	€ 3.832,45
▪ coadiuvanti/coadiutori > 21 anni	(3.810,72 IVS + 7,44 maternità)	(3.825,01 IVS + 7,44 maternità)
coadiuvanti/coadiutori < 21 anni	€ 3.413,27	€ 3.427,56
	(3.405,83 IVS + 7,44 maternità)	(3.420,12 IVS + 7,44 maternità)

Iscrizione per periodi inferiori all'anno solare: il contributo sul "minimale" rapportato a mese risulta pari a:

CONTRIBUENTE	ARTIGIANI	COMMERCianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni	€ 318,18 (317,56 IVS + 0,62 maternità)	€ 319,37 (318,75 IVS + 0,62 maternità)
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni	€ 284,44 (283,82 IVS + 0,62 maternità)	€ 285,63 (285,01 IVS + 0,62 maternità)

Rapporto ai mesi e quadro RH: si applica anche nel caso in cui nell'ambito di una compagine societaria, il commerciante/artigiano, pur cessando/iniziando l'attività lavorativa in corso d'anno, mantenga la qualifica di socio e, quindi, continui a percepire reddito d'impresa per la restante parte dell'anno. In tali casi il reddito (di partecipazione) da prendere in considerazione al fine del pagamento dei contributi deve essere rapportato ai soli mesi di iscrizione alla gestione previdenziale.

L'Inps ricorda che i contributi IVS vanno calcolati

- sulla totalità dei redditi d'impresa dichiarati ai fini IRPEF
- non solo sul reddito derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza.

Tale concetto trova applicazione in sede di determinazione degli acconti dovuti e del saldo.

MASSIMALE IMPONIBILE DI REDDITO ANNUO

Per l'anno 2019 il **massimale** di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a:

- **€ 78.572,00** (cioè € 47.143,00 di 1° fascia + € 31.429,00) per i soggetti iscritti all'IVS con decorrenza anteriore al 1/01/1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data;
- **€ 102.543,00** per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva (tale massimale non è frazionabile in ragione mensile).

SETTORE	ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA AL 31 DICEMBRE 1995	
	Titolare (e Collab. di età > 21 anni)	Collaboratore di età < 21 anni
ARTIGIANI	€ 19.171,57 (47.143,00*24%+31.429,00*25%)	€ 17.167,98 (47.143,00*21,45%+31.429,00*22,45%)
COMMERCianti	€ 19.242,27 (47.143,00*24,09 %+31.429,00*25,09%)	€ 17.238,69 (47.143,00*21,54%+31.429,00*22,54%)

SETTORE	PRIVI DI ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA AL 31 DICEMBRE 1995	
	Titolare (e Collab. di età > 21 anni)	Collaboratore di età < 21 anni
ARTIGIANI	€ 25.164,32 (47.143,00*24%+55.400,00*25%)	€ 22.549,47 (47.143,00*21,45%+55.400,00*22,45%)
COMMERCianti	€ 25.256,60 (47.143,00*24,09 %+55.400,00*25,09%)	€ 22.641,76 (47.143,00*21,54%+55.400,00*22,54%)

I massimali nel 2018 erano pari rispettivamente a € 77.717,00 ed a € 101.427,00.

TERMINI E MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il pagamento dei contributi 2019 dovuti:

- a) **sul reddito minimale** deve essere effettuato, come di consueto, mediante modello F24, in **4 rate trimestrali** aventi le seguenti scadenze:

1º rata: 16/05/2019	3º rata: 18/11/2019
2º rata: 20/08/2019	4º rata: 17/02/2020

- b) sulla quota di reddito “eccedente” il minimale sarà dovuto:

Acconto 2019	entro i termini per il pagamento delle imposte sui redditi, e cioè: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1° acconto (50%): entro il 1/07/2019 (o il 31/07 con maggiorazione dello 0,40%) ▪ 2° acconto (50%): entro il 2/12/2019 (il 30/11 cade di sabato)
Saldo 2018	da versare entro il 1/07/2019 (o 31/07 con maggiorazione dello 0,40%)

COMPILAZIONE MODELLO F24

Come di consueto, nella "Sezione INPS" del modello F24 vanno riportati:

- il codice sede INPS; il numero di matricola del contribuente; il periodo di riferimento;
- la "**causale contributo**" utilizzando uno dei seguenti codici:

SOGGETTI	CAUSALE CONTR.	DESCRIZIONE
ARTIGIANI	AF	Contributi dovuti sul reddito minimale
	AP	Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale
	APR	Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - rate
	API	Interessi su rate o per differimento
COMMERCianti	CF	Contributi dovuti sul reddito minimale
	CP	Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale
	CPR	Contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale - rate
	CPI	Interessi su rate o per differimento



CASSETTO PREVIDENZIALE

Si rammenta che l'INPS non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli F24 utili per il pagamento della contribuzione dovuta, che vanno prelevati tramite la funzione *"Dati del mod. F24"* presente nel Cassetto previdenziale". Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare, in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

Versamento in F24 (1° rata)

SEZIONE INPS							
codice sede	causale contributo	matricola INPS/codice INPS/ filiale azienda	periodo di riferimento:		importi a debito versati	importi a credito compensati	
			da mm/yyyy	a mm/yyyy			
8400	AP	83570500821389134	01 ...	12 ...			
8400	AP	83570500821389134	01 ...	12 ...			
						SALDO (C-D)	
TOTALE C					0,00 D	0,00	0,00

SCHEMA RIEPILOGATIVO

Schema di sintesi dei soggetti obbligati all'iscrizione IVS

SOGGETTO			ARTIGIANI	COMMERCIO
IMPRESE INDIVIDUALI	TITOLARE		SI (1)	Se abituale e prevalente
	COLL. FAMILIARI (2)		SI	SI
	COADIUVANTI (3)		Se abituali e prevalenti	Se abituali e prevalenti
SOCIETA'	SNC	SOCI	Se abituali e prevalenti	Se abituali e prevalenti
		COADIUTORI (4)	Se abituali e prevalenti	Se abituali e prevalenti
		ACCOMANDATARI	SI (6)	Se abituali e prevalenti
	SAS	ACCOMANDANTI (5)	Se abituali e prevalenti	Se abituali e prevalenti
		COADIUTORI (4)	Se abituali e prevalenti	Se abituali e prevalenti
		UNIPERSONALI	SI (1)	Se abituali e prevalenti
	SRL	SOCI DI SRL	SI	SI
		PLURIPERSONALI	NO	NO
	SOCI LAVORATORI (7)		SI	SI
	SOCI DI CAPITALE		NO	NO



Nota: si ricorda che l'Inps, con il messaggio n. 1138/2018, l'Inps, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'iscrizione degli artigiani di fatto nella relativa gestione previdenziale.

Inoltre, l'ispettorato del lavoro, con la circolare n. 50/2018, ha fornito le istruzioni operative al proprio personale in materia di collaborazioni rese dai familiari nell'impresa artigiana, agricola o commerciale ai fini dell'assoggettamento al relativo regime previdenziale.

(1)	Titolare	l'iscrizione all'Albo Artigiani (e conseguente obbligo di IVS) è ammessa solo in caso di partecipazione manuale, abitudine e prevalenza nel processo produttivo
(2)	Collaboratori di impresa familiare	per presunzione di legge (art. 230-bis C.C.) devono essere abituali e prevalenti nell'attività
(3)	Coadiuvanti	per essere iscritti all'IVS devono: a) avere un grado di parentela uguale a quello previsto per i collaboratori familiari b) svolgere l'attività nell'impresa in modo abituale e prevalente (sono escluse le prestazioni occasionali, di durata < 720 ore annue - Circ. 10478/13 Min. Lavoro)
(4)	Coadiutori	per essere iscritti all'IVS devono avere i requisiti dei coadiuvanti, dove il grado di parentela va verificato su un socio di Snc o un accomandatario (sono escluse le prestazioni occasionali, di durata < 720 ore annue - Circ. 10478/13 Min. Lavoro)
(5)	Accomandante	anche se presta attività lavorativa non è iscrivibile come titolare (manca il requisito della responsabilità); può essere iscritto come coadiutore se ricorrono i requisiti (in termini di grado di parentela e di abitudine e prevalenza)
(6)	SAS artigiana	per il riconoscimento della natura artigiana, ciascun accomandatario deve avere i requisiti: a) di partecipazione manuale, abitudine e prevalenza nel processo produttivo b) non essere unico socio di SRL o socio di altra SAS
(7)	SRL pluripersonali	hanno la facoltà di iscriversi all'Albo Artigiani (in tal caso scatta l'obbligo dell'IVS sui soci lavoratori). Per potersi iscrivere: il capitale sociale, la direzione e l'amministrazione devono essere riferibili alla maggioranza dei soci
Socio amministratore: se vi è erogazione di compensi amministratore, si applica la doppia contribuzione Gestione separata INPS e IVS qualora il socio presti il proprio lavoro con abitudine e professionalità		